

Causa C-716/18**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 novembre 2018

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Timișoara (Corte d'appello di Timișoara, Romania)

Data della decisione di rinvio:

1° novembre 2018

Appellante:

CT

Appellate:Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin –
Serviciul inspecție persoane fiziceDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara –
Serviciul soluționare contestații 1**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso con cui si chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunalul Timiș (Tribunale superiore di Timiș) il 26 marzo 2018. Con tale sentenza il Tribunalul Timiș ha respinto il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto dall'appellante con cui quest'ultimo chiedeva, in sostanza:

- a) l'annullamento della decisione adottata il 22 agosto 2017 dalla Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1 (Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Timișoara – Ufficio per la risoluzione dei reclami 1, Romania; in prosieguo: la «DGRFP») con cui veniva respinto il reclamo formulato dall'appellante contro un avviso di accertamento emesso dall'Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice (Amministrazione

distrettuale delle Finanze pubbliche di Caraş-Severin - Ufficio verifica fiscale delle persone fisiche; in prosieguo: l'«AJFP»), con cui si stabiliva che l'appellante doveva pagare l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») supplementare per un importo pari a RON (lei rumeni) 95 184;

- b) l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dall'AFJP.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Si chiede, in base all'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 288, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2006/112.

Questioni pregiudiziali

1) Se, in circostanze come quelle della controversia in discussione, nelle quali una persona fisica svolge attività economica attraverso l'esercizio di più libere professioni, nonché per mezzo della locazione di un bene immobile, ricavandone in tal modo introiti aventi carattere di stabilità, le disposizioni dell'articolo 288 [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) serie L, n. 347, dell'11 dicembre 2006, impongano l'identificazione di un'attività professionale determinata, come attività principale, al fine di verificare se la locazione possa essere qualificata come operazione accessoria alla medesima e, in caso di risposta in senso affermativo, sulla base di quali criteri possa essere identificata detta attività principale, oppure [se le summenzionate disposizioni] debbano essere interpretate nel senso che il complesso delle attività professionali attraverso le quali si realizza l'attività economica di tale persona fisica rappresenta «attività principale».

2) Nel caso in cui il bene immobile locato da una persona fisica a un terzo non è destinato e utilizzato per svolgere il resto dell'attività economica di tale persona, non potendosi di conseguenza stabilire un collegamento fra [il bene immobile locato] e l'esercizio delle varie professioni della persona di cui si tratta, se le disposizioni dell'articolo 288, [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) serie L, n. 347, dell'11 dicembre 2006, consentano di qualificare l'operazione di locazione come «operazione accessoria», con la conseguenza di escludere quest'ultima dal calcolo del volume di affari che serve come riferimento ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese.

3) Nell'ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come «accessoria» l'operazione di locazione il fatto che la medesima è stata

realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell'immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell'attività professionale] della persona fisica in discussione.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2012, L 92, pag. 26) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), articolo 9, paragrafo 1, articolo 135, paragrafo 1, lettera l), articolo 287, punto 18, articolo 288;

Sentenza dell'11 luglio 1996, Régie dauphinoise (C-306/94, EU:C:1996:290), sentenza del 29 ottobre 2009, NCC Construction Danmark (C-174/08, EU:C:2009:669), sentenza del 6 marzo 2008, Nordania Finans e BG Factoring (C-98/07, EU:C:2008:144), sentenza del 29 aprile 2004, EDM (C-77/01, EU:C:2004:243), sentenza del 13 giugno 2013, Kostov (C-62/12, EU:C:2013:391).

Disposizioni nazionali fatte valere

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (legge n. 571 del 22 dicembre 2003 relativa al Codice tributario, come ulteriormente modificata e integrata; in prosieguo: il «Codice tributario»):

Articolo 126, intitolato «Operazioni imponibili», paragrafo (9):

«Le operazioni imponibili possono essere costituite da:

- a) operazioni imponibili per le quali si applicano le aliquote previste all'articolo 140;
- b) operazioni esenti da imposta con diritto a detrazione, per le quali non è dovuta l'imposta, ma è consentita la detrazione dell'imposta dovuta o versata per acquisti. Nel presente titolo dette operazioni sono previste agli articoli 143-144¹;
- c) operazioni esenti da imposta senza diritto a detrazione, per le quali non è dovuta l'imposta e non è consentita la detrazione dell'imposta dovuta o versata per acquisti. Nel presente titolo dette operazioni sono previste all'articolo 141»;

Articolo 127, intitolato «Soggetti passivi e attività economica», paragrafi (1) e (2):

«(1) Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e a prescindere dal luogo, un'attività economica come quelle di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

(2) Ai sensi del presente titolo, le attività economiche comprendono le attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese (...) le attività di professione libera o assimilate. Si considera attività economica anche lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Articolo 141, intitolato «Detrazioni per operazioni all'interno del paese», paragrafo (2):

«Le seguenti operazioni sono parimenti esenti da imposta:

e) (...) la locazione (...) di beni immobili (...)».

Articolo 152, intitolato «Regime speciale di esenzione per le piccole imprese»:

«(1) Il soggetto passivo stabilito in Romania conformemente all'articolo 125¹, paragrafo (2), lettera a), il cui volume d'affari annuo, dichiarato o realizzato, sia inferiore alla soglia di EUR 65 000, (...) vale a dire RON 220 000, può applicare l'esenzione dall'imposta (...) per le operazioni previste all'articolo 126, paragrafo (1) (...).

(2) Il volume d'affari che serve come riferimento ai fini dell'applicazione del paragrafo (1) è costituito dal valore totale, al netto dell'imposta, nella situazione dei soggetti passivi che richiedono la cancellazione dal registro delle persone identificate ai fini dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo nel corso di un anno civile, imponibili o, a seconda del caso, che potrebbero essere soggette a imposta se non fossero effettuate da una piccola impresa, delle operazioni risultanti da attività economiche per le quali il luogo della cessione/prestazione si considera ubicato all'estero, se l'imposta fosse detraibile, nel caso in cui dette operazioni fossero state realizzate in Romania conformemente all'articolo 145, paragrafo (2), lettera b), delle operazioni esenti con diritto a detrazione e di quelle esenti senza diritto a detrazione, previste all'articolo 141, paragrafo (2), lettere a), b), e) e f), se le medesime non sono accessorie all'attività principale (...)».

Articolo 153, intitolato «Registrazione dei soggetti passivi ai fini dell'IVA»

«(1) Il soggetto passivo che ha in Romania la sede della sua attività economica e che realizza o intende realizzare un'attività economica comportante operazioni imponibili e/o esenti dall'IVA con diritto a detrazione, è tenuto a chiedere la registrazione ai fini dell'IVA presso l'organo tributario competente, definita nel prosieguo registrazione normale ai fini dell'imposta, secondo le seguenti modalità:

(...)

b) se nel corso di un anno civile raggiunge oppure supera la soglia di esenzione prevista all'articolo 152, paragrafo (1), entro il termine di 10 giorni dalla fine del mese in cui ha raggiunto o ha superato detta soglia; (...).

Hotărârea Guvernului României nr.44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată prin Hotărârea nr. 670 din 4 iulie 2012 (decreto del governo rumeno n. 44, del 22 gennaio 2004, che approva le norme di attuazione della legge n. 571 del 2003 relativa al Codice tributario, come modificata e integrata dal decreto del governo n.670 del 4 luglio 2012; in prosieguo: le «norme di attuazione»).

Punto 61, paragrafo (1), in relazione all'articolo 152 del Codice tributario:

«Ai sensi dell'articolo 152, paragrafo (2), del Codice tributario, un'operazione è accessoria all'attività principale se vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni previste al punto 47, paragrafo (3)».

Punto 47, paragrafo (3), in relazione all'articolo 147 del Codice tributario:

«Un'operazione è accessoria all'attività principale se vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

- a. la realizzazione dell'attività di cui trattasi necessita di risorse tecniche limitate per quanto riguarda le attrezzature e l'utilizzo di personale;
- b. l'operazione non è direttamente connessa con l'attività principale del soggetto passivo; e
- c. l'importo degli acquisti effettuati ai fini dell'operazione e l'importo dell'imposta detraibile relativa all'operazione sono insignificanti».

Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009, republicată (Codice civile, approvato con legge n. 287/2009, del 17 luglio 2009, quale ripubblicata)

Articolo 31, intitolato «Il patrimonio. Masse patrimoniali e patrimoni destinati (patrimonii de afectatiune)»:

«(1) Qualsiasi persona fisica o giuridica è titolare di un patrimonio che comprende tutti i diritti [crediti] e i debiti che possono essere valutati in denaro e appartengono alla medesima.

(2) [Il patrimonio] può essere oggetto di una divisione o di una destinazione soltanto nei casi e alle condizioni previsti dalla legge.

(3) I patrimoni destinati sono quelli destinati all'esercizio di una professione autorizzata, nonché altri patrimoni stabiliti ex lege».

Articolo 33, intitolato «Il patrimonio professionale individuale», paragrafo (1):

«La costituzione di una massa patrimoniale destinata all'esercizio in modo individuale di una professione autorizzata avviene tramite l'atto concluso dal titolare, nel rispetto delle condizioni di forma e di pubblicità previste dalla legge».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 L'appellante svolge, oltre all'attività di docente universitario, svariate libere professioni, fra le quali quella di esperto contabile, di consulente nell'ambito tributario, di amministratore delle procedure di insolvenza e di avvocato. Parimenti, egli percepisce occasionalmente introiti provenienti da diritti d'autore. Inoltre, l'appellante detiene un immobile in comproprietà con un'altra persona.
- 2 In forza della legislazione rumena, l'appellante ha ottenuto un unico codice di registrazione fiscale, per «attività di contabilità e revisione contabile, consulente nell'ambito tributario», previsto per le professioni di consulente nell'ambito tributario e di esperto contabile. Ai fini dell'esercizio di tali professioni, l'appellante ha dichiarato diverse sedi professionali. Unicamente la sede del suo studio individuale di amministratore delle procedure di insolvenza è registrata presso l'indirizzo dell'immobile in discussione nel procedimento principale.
- 3 A partire dal 2007 l'appellante percepisce introiti provenienti dalla locazione del bene immobile summenzionato. Il bene è stato dato in locazione ad una società commerciale di cui l'appellante è socio e amministratore. La società di cui trattasi ha dichiarato di avere la propria sede sociale nell'immobile locato e in detto immobile svolge, fra le altre, attività di consulenza, di contabilità e di revisione contabile nonché di consulenza nell'ambito tributario, e l'oggetto principale di attività dichiarato consiste in «attività di consulenza per affari e management».
- 4 Nel 2016 l'appellante è stato soggetto ad un accertamento tributario in relazione all'IVA dovuta per il periodo 1° gennaio 2011-30 giugno 2016. A seguito di tale accertamento, l'AJFP ha constatato che, nel corso dell'anno 2012, l'appellante avrebbe superato la soglia di volume d'affari di RON 220 000 (EUR 65 000) fissata ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese (in prosieguo: la «soglia di esenzione»), cosicché l'appellante sarebbe stato tenuto a registrarsi come soggetto passivo ai fini dell'IVA. Di conseguenza l'AJFP ha stabilito l'IVA che l'appellante avrebbe dovuto versare, e cioè un importo pari a RON 95 184.
- 5 Per determinare il volume d'affari menzionato, l'AJFP ha preso in considerazione tanto gli introiti provenienti dalle libere professioni di consulente fiscale, di esperto contabile e di amministratore delle procedure di insolvenza, nonché dai diritti di autore, quanto quelli risultanti dalla locazione dell'immobile detenuto in comproprietà. Nel calcolo non sono stati inclusi né gli introiti provenienti dalla retribuzione come docente, né quelli provenienti dall'attività di avvocato, che sono soggetti a regimi di imposizione specifici.

- 6 L'AJFP ha constatato che, nel 2012, il 69% del totale degli introiti dell'appellante è stato ottenuto dall'attività di amministratore delle procedure di insolvenza, il 17% dalla locazione del bene immobile e il 14% dall'attività di esperto contabile e di consulente nell'ambito tributario. Di conseguenza l'AJFP ha considerato che l'attività principale dell'appellante nell'anno di cui trattasi è stata quella di amministratore delle procedure di insolvenza, vista l'importanza degli introiti derivanti da quest'ultima a paragone del totale degli introiti provenienti dall'intera attività economica; essa ha inoltre considerato che la locazione del bene immobile non avrebbe potuto essere qualificata come un'«operazione accessoria» di tale attività per poter essere esclusa dal calcolo del volume d'affari nell'anno menzionato.
- 7 Il previo reclamo amministrativo proposto avverso l'avviso di accertamento è stato respinto dalla DGRFP con decisione del 22 agosto 2017. Il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto avverso quest'ultima decisione è stato respinto dal Tribunalul Timiș con sentenza del 26 marzo 2018, con la quale, in sostanza, sono state confermate le argomentazioni dell'AJFP. L'appellante ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso quest'ultima sentenza.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 **L'appellante** pone in rilievo, innanzitutto, che l'oggetto dell'accertamento tributario in discussione è costituito unicamente dalla sua attività svolta come persona fisica, e non come professionista. L'immobile di cui trattasi non ha mai fatto parte del suo patrimonio destinato nella sua qualità di professionista, e non era, pertanto, dedicato allo svolgimento delle sue attività professionali come persona fisica. Parimenti, egli non detrae le spese e l'IVA connesse alla gestione di tale immobile, giacché la sede del suo studio individuale per l'attività in materia di procedure di insolvenza è stato dichiarato presso il medesimo indirizzo unicamente al fine del rilascio delle attestazioni professionali imposte dalla legge rumena.
- 9 Di conseguenza, nel calcolo del volume d'affari ottenuto come persona fisica nel 2012 non potevano essere inclusi gli introiti provenienti dalla locazione del bene immobile. Se tali introiti fossero stati esclusi dal calcolo, il volume d'affari non avrebbe superato la soglia di esenzione ed egli non avrebbe avuto, pertanto, l'obbligo di pagare l'IVA.
- 10 Secondo l'appellante, benché la locazione del bene immobile possa essere qualificata come «attività economica» ai sensi dell'IVA, dal momento che è svolta da un soggetto passivo con carattere di stabilità, essa costituisce tuttavia un'«operazione accessoria all'attività principale», poiché soddisfa tutte le condizioni imposte cumulativamente dal punto 47, paragrafo (3), delle norme di attuazione, e cioè:

- per la sua realizzazione l'appellante non ha destinato risorse tecniche relative all'utilizzo di attrezzature o personale, dal momento che al locatario è stato posto a disposizione unicamente lo spazio;
 - la locazione non è connessa direttamente all'attività economica principale svolta, rappresentata dalle libere professioni;
 - non sono stati effettuati acquisti per lo svolgimento di tale operazione, nemmeno per le utenze, poiché tutte le spese connesse all'utilizzo dello spazio sono state stabilite a carico del locatario.
- 11 Ad avviso dell'appellante, un soggetto passivo non può avere più attività principali, cosicché, al fine di determinare il volume d'affari, è necessario definire la sua attività principale come quella svolta in modo abituale e permanente in qualità di soggetto passivo. Nel caso in cui sussistano operazioni esenti senza diritto a detrazione, come nell'ipotesi della locazione di beni immobili, occorre stabilire se quest'ultima costituisca o meno un prolungamento dell'attività economica principale.
- 12 Egli sostiene peraltro che la sua attività economica principale è quella relativa alla contabilità e alla revisione contabile nonché alla consulenza in ambito tributario, poiché la medesima corrisponde agli studi effettuati ed alle sue attività pratiche, e l'esperienza accumulata in tale ambito viene utilizzata altresì per esercitare le professioni di amministratore delle procedure di insolvenza e di avvocato, nonché per la pubblicazione di opere specialistiche. Di conseguenza, l'importanza degli introiti ottenuti dalle diverse professioni nell'anno fiscale di riferimento è priva di rilevanza al fine di determinare l'attività principale.
- 13 In ogni caso, tali introiti devono essere analizzati a livello dell'intero periodo oggetto dell'accertamento tributario, affinché si osservi se, presi parimenti in considerazione, gli introiti provenienti dall'attività di consulente fiscale e di esperto contabile siano superiori a quelli provenienti dall'attività di amministratore delle procedure di insolvenza. Peraltro, questi ultimi sono stati preponderanti nel 2012 unicamente in conseguenza dell'onorario incassato a seguito della vendita di un immobile che apparteneva ad un debitore coinvolto in un procedimento di insolvenza, e l'operazione ha avuto quindi carattere occasionale.
- 14 L'appellante afferma inoltre che, per determinare la sussistenza del carattere accessorio dell'operazione di locazione, è necessario che sia presa in considerazione la sua attività economica nel complesso, svolta nel quadro di tutte le libere professioni, in quanto principale e conclude che l'operazione di locazione deve essere qualificata come accessoria a quest'ultima, poiché soddisfa tutte le condizioni imposte cumulativamente al punto 47, paragrafo (3), delle norme di attuazione e identificate nella giurisprudenza della Corte; a tale proposito l'appellante rinvia alla sentenza del 29 ottobre 2009, NCC Construction Danmark (C-174/08, EU:C:2009:669), alla sentenza del 6 marzo 2008, Nordania Finans e

BG Factoring (C-98/07, EU:C:2008:144), e alla sentenza del 29 aprile 2004, EDM (C-77/01, EU:C:2004:243).

- 15 **Le appellate** sostengono che, alla luce della circostanza che nell'anno 2012 l'appellante ha superato la soglia di esenzione, quest'ultimo era tenuto a chiedere la registrazione come soggetto passivo ai fini dell'IVA, conformemente all'articolo 153, paragrafo (1), lettera b), del Codice tributario, entro il termine di 10 giorni dalla data in cui ha superato la soglia summenzionata, e cioè entro il 10 agosto 2012, divenendo pertanto soggetto passivo ai fini dell'IVA a partire dal 1° settembre 2012.
- 16 Le appellate affermano che l'appellante avrebbe la qualità di soggetto passivo non solo per le attività liberali, bensì anche per quella di locazione dell'immobile in discussione, dal momento che la locazione è un'attività esente da IVA senza diritto a detrazione, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo (2), lettera e), del Codice tributario. L'attività di locazione non può essere considerata accessoria ad un'attività principale, conformemente al punto 47, paragrafo (3), delle norme di attuazione, affinché gli introiti provenienti dalla medesima siano esclusi dal calcolo del volume d'affari.
- 17 Tenendo in considerazione l'importanza degli introiti provenienti dall'attività di esperto contabile e di consulente in ambito tributario nel 2012 (14% degli introiti totali), non si potrebbe ritenere che quest'ultima costituisca l'attività principale dell'appellante. Le appellate fanno presente che l'attività di amministratore delle procedure di insolvenza è l'attività principale dell'appellante, considerata l'importanza degli introiti provenienti dalla menzionata attività (69% degli introiti totali), tuttavia con riguardo a quest'ultima attività non è soddisfatta la condizione, prevista al punto 47, paragrafo (3), lettera b) delle norme di attuazione, secondo cui l'operazione di locazione non deve essere direttamente connessa all'attività principale, perché la sede professionale dell'appellante per tale professione è stabilita nell'immobile in discussione.
- 18 Le appellate affermano inoltre che l'operazione in discussione non soddisfa nemmeno la condizione imposta al punto 47, paragrafo (3), lettera c), delle norme di attuazione, perché l'immobile è stato acquisito in cambio di un importo considerevole unicamente per essere locato, ragion per cui l'acquisto realizzato al fine dell'operazione non è insignificante.
- 19 Le appellate richiamano a sostegno delle loro argomentazioni la sentenza del 13 giugno 2013, Kostov (C-62/12, EU:C:2013:391).

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 20 A parere del giudice del rinvio, il problema giuridico controverso nella presente causa riguarda il punto se l'operazione di locazione dell'immobile realizzata dall'appellante rappresenti un'«operazione accessoria all'attività principale» ai sensi della direttiva 2006/112 e, di conseguenza, se gli introiti ottenuti da tale

operazione debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del volume d'affari in funzione del quale si determina l'obbligo dei soggetti passivi di registrarsi ai fini dell'IVA, nelle circostanze di fatto nella fattispecie in esame.

- 21 La determinazione del senso delle nozioni di diritto dell'Unione contribuirà alla risoluzione della controversia, consentendo di stabilire se l'AJFP abbia calcolato o meno in modo errato il volume d'affari disciplinato all'articolo 152, paragrafo (1), del Codice tributario laddove ha incluso nel calcolo di quest'ultimo gli introiti provenienti dalla locazione ottenuti dall'appellante persona fisica CT, potendosi successivamente stabilire se egli abbia superato o meno la soglia di esenzione, cosicché avrebbe avuto o meno l'obbligo di registrarsi come soggetto passivo ai fini dell'IVA.
- 22 Il giudice del rinvio ritiene che il problema giuridico menzionato non possa essere risolto basandosi sulla giurisprudenza della Corte che risulta dalla sentenza del 13 giugno 2013, Kostov (C-62/12, EU:C:2013:391), che fanno valere le appellate, dal momento che nella presente causa non occorre chiarire se gli introiti ottenuti da un'operazione economica occasionale debbano essere presi in considerazione per calcolare il volume d'affari, bensì se l'operazione di locazione abbia o meno carattere accessorio rispetto all'attività svolta a titolo professionale dall'appellante.
- 23 Parimenti, il giudice del rinvio considera che non contribuiscano a chiarire la situazione nella fattispecie nemmeno le sentenze della Corte richiamate dall'appellante, poiché nel contesto delle medesime la Corte si è pronunciata con riguardo alla nozione di «operazione accessoria» unicamente nella prospettiva del calcolo prorata della detrazione, mentre non è individuata una sentenza con cui la Corte si sia pronunciata relativamente al senso della nozione di «operazione accessoria» nella prospettiva del calcolo del volume d'affari in funzione del quale i soggetti passivi possono applicare il regime speciale di esenzione per le piccole imprese.
- 24 Nelle particolari circostanze del caso di specie, osservando che la direttiva 2006/112 utilizza termini diversi per designare, da un lato, le «attività economiche» e, dall'altro, le «operazioni» realizzate nello svolgimento delle medesime, considerando che l'appellante nega che l'immobile locato sia mai stato destinato allo svolgimento di una qualunque delle sue attività professionali, in qualità di persona fisica, il giudice del rinvio ritiene necessario ottenere l'interpretazione della nozione di «operazione accessoria all'attività principale» per stabilire se la locazione dalla quale l'appellante ha ricevuto introiti possa essere qualificata come operazione accessoria per essere esclusa dal calcolo del volume d'affari, anche in mancanza di un collegamento con una qualsiasi fra le attività professionali dell'appellante.
- 25 Allo stesso modo, il giudice del rinvio chiede se presenti rilevanza ai fini della qualificazione dell'operazione di locazione come «accessoria» a un'«attività principale» la circostanza che detta operazione sia stata realizzata a beneficio di

un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale l'appellante ha la qualità di socio e di amministratore e che svolge attività professionali della medesima natura di quelle da cui l'appellante percepisce introiti come persona fisica.

DOCUMENTO DI LAVORO